

Pagamento telematico diritti di copia ex art. 196 d.P.R. 115/2002 come novellato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma del processo civile): Ministero della giustizia, provvedimento 21.2.2023

Provvedimento 21 febbraio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona – Pagamento telematico dei diritti di copia ex art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Rif. prot. DAG n. 39841.E del 20.02.2023

21 febbraio 2023

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reperto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile**

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona
e, p.c.,
alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
al sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia

Oggetto: risposta a quesito posto sul canale **Filo diretto** dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona – pagamento telematico dei diritti di copia ex art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

Rif. prot. DAG n. 39841.E del 20.02.2023

Con mail Filodiretto del 17.02.2023, acquisita al prot. DAG n. 39841.E del 20.02.2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha formulato il seguente quesito “Si vorrebbe avere certezza circa l’ambito di applicazione dell’art. 196 T.U. spese giustizia, nella parte in cui prevede che a far data dal 28/2/23 e solo per i procedimenti instaurati dopo tale giorno i diritti di copia e di certificazione debbano essere riscossi esclusivamente in modalità telematica secondo le prescrizioni dell’art. 5 C.A.D., ovvero se la nuova formulazione del suddetto articolo riguarda solo il processo civile, o comprenda anche quello penale”.

In risposta al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

L’art. 196 del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, nella nuova formulazione introdotta dall’art. 13, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, dispone che “Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio **nel processo civile** sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Tale articolo è inserito, peraltro nel Capo II della Parte VI, Titolo III, del citato Testo Unico sulle spese di giustizia intitolato “Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile”.

A fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. n. 115 del 2002, questa Direzione generale ritiene che la

disposizione in esame sia riferita al processo civile con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (importo forfettario previsto dall'art. 30 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002) dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di copia nel processo penale si rammenta che con nota prot. DOG 13550.U del 20.04.2020 (prot. DAG 64729.E -allegato 1), indirizzata a tutti gli uffici giudiziari, ivi comprese le Procure Generali presso le Corti di Appello, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha reso noto che "In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia" anche nel **settore penale**.

Nella citata nota la DGSIA ha precisato che "Per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere all'abilitazione di detti Uffici all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta da inviare all'indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it dovendosi provvedere all'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere all'annullamento della RT. Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al supporto info-pct@giustizia.it"

Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del proprio distretto.

Cordialità.

Roma, 21 febbraio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo